



Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale

Alla REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini
regionetoscana@postacert.toscana.it
carla.chiodini@regione.toscana.it

e p.c.:

Alla REGIONE TOSCANA

Settore VAS e VInCA
Dott. Domenico Bartolo Scrascia
Dott. Enrico Vignaroli
enrico.vignaroli@regione.toscana.it,
domenicobartolo.scrascia@regione.toscana.it

Alla Regione Emilia Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni
c.a.: Ruggero Mazzoni – Ing. Denis Barbieri
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Marche

Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
c.a.: Dott. Roberto Ciccioli – Dott.ssa Velia Cremonesi
regione.marche.valutazamb@emarche.it, roberto.ciccioli@regione.marche.it, velia.cremonesi@regione.marche.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlù Cesena e Rimini

C.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa Alessandra Del Nista – Dott.ssa Toscano
federica.gonzato@cultura.gov.it, patrizia.toscano@cultura.gov.it,
alessandra.delnista@cultura.gov.it
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

C.a.: Arch. Gabriele Nannetti – Arch. Federico Salvini
sabap-si@pec.cultura.gov.it, federico.salvini@cultura.gov.it,
gabriele.nannetti@cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino

sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it
C.a.: Arch. Cecilia Carlorosi

Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello

C.a.: Presidente Lino Gobbi - Arch. Silvia Soragna
info@parcosimone.it, parcosimone@emarche.it, tecnico1@parcosimone.it

Provincia di Rimini
pec@pec.provincia.rimini.it
c.a: Dott. Jamil Sadegholvaad - Dott. Riccardo Fabbri

Provincia di Forlì Cesena
provfc@cert.provincia.fc.it
Dott. Enzo Lattuca

Unione Comuni della Valmarecchia
unione.valmarecchia@legalmail.it

Al Comune di Casteldelci (RN)
C.a.: Sig. Sindaco Fabiano Tonielli
protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Al Comune di Carpegna
C.a.: Sig. Sindaco Mirco Ruggeri
comune.carpegna@emarche.it

Al Comune di Borgo Pace
C.a.: Sindaco Romina Pierantoni
comune.borgo-pace@emarche.it

Al Comune di Sansepolcro
C.a.: Sindaco Fabrizio Innocenti
sindaco@comune.sansepolcro.ar.it
comunesansepolcro@postacert.toscana.it

Presidente Provincia di Arezzo
Alessandro Polcri
presidente@provincia.arezzo.it

Oggetto: PAUR ex D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis - Progetto di impianto eolico denominato Badia del Vento della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori di altezza pari a 180 m ubicati nel Comune di Badia Tedalda (AR) ed opere di connessione situate anche nel comune di Pieve Santo Stefano (AR). Proponente: F.E.R.A Srl – OSSERVAZIONI - Elaborato *BTD-5.27C Misure di mitigazione e compensazione per avifauna e chirotterofauna.doc* - Elaborato *117solu_alte Analisi progettuali alternative* – Considerazioni generali.

PRMESSA E CRONISTORIA

L'impianto eolico industriale denominato "**Badia del Vento**", come noto, si sviluppa da Poggio Val d'Abeto, passando per il Monte Loggio e il Monte Faggiola, nel territorio di **confine tra le regioni Toscana, Emilia Romagna e Marche**. L'impianto è costituito da **7 aerogeneratori alti 180 m** ed insiste in una zona baricentrica rispetto ad aree naturali protette, in aree prospicienti dissesti e a ridosso di beni monumentali tutelati. Le pale eoliche, una volta installate, sverteranno ad un'altezza superiore ai 1200 m slm e gli **impatti ambientali e paesaggistici** si riverseranno nelle **Regioni Emilia Romagna**, in particolare nei Comuni di Casteldelci (RN), Verghereto (FC), Pennabilli (RN), Sant'Agata Feltria (RN), Novafeltria (RN), San Leo (RN), nella Regione **Marche**, in particolare nei Comuni di Carpegna (PU) e Borgo Pace (PU), oltre che nella stessa Regione **Toscana**, in particolare nel Comune di Badia Tedalda (AR) in cui è prevista l'ubicazione, Sestino (AR), Pieve Santo Stefano (AR) e Sansepolcro (AR).

La prima conferenza dei servizi è avvenuta in data 10 Ottobre 2023 ed alla data odierna si è ancora in attesa della convocazione della terza conferenza dei servizi in cui la Regione Toscana formalizzerà la posizione unica regionale e verosimilmente la pronuncia di VIA.



Fig. 1 Ubicazione di "Badia del Vento" rispetto i confini delle regioni coinvolte (sono rappresentate le distanze dalle aree protette marchigiane)

Agli atti della Regione Toscana, risultano i pareri e i contributi negativi da parte della **Regione Emilia Romagna** con il **Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello**, della **Provincia di Rimini**, della **Provincia di Forlì Cesena**, dell'**Unione dei Comuni della Valmarecchia**, del **Comune di Casteldelci**, della **Soprintendenza** per le provincie di **Ravenna, Forlì Cesena e Rimini**, della **Soprintendenza** per le provincie di **Siena, Grosseto e Arezzo**. Risultano altresì agli atti innumerevoli **osservazioni contrarie** di cittadini, esperti scientifici, geologi, comitati ed associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente, della natura e degli ecosistemi, del Paesaggio, nonché del patrimonio artistico e culturale della Nazione.

All'unisono, tutte queste realtà, **hanno evidenziato l'incompatibilità sotto il profilo ambientale e paesaggistico di "Badia del Vento"** per gli impatti non mitigabili sull'ambiente, sulle aree naturali protette, sulle specie di interesse conservazionistico, sul Paesaggio e per il rischio di dissesto idrogeologico.

La regione Marche, il Comune di Carpegna, il Comune di Borgo Pace nonché la Soprintendenza di Ancona, Pesaro e Urbino, invece, non sono stati coinvolti nel PAUR, nonostante l'impianto risulti perfettamente visibile¹ da molti punti di osservazione di questa regione e **nonostante le possibili incidenze sulle aree naturali protette** di competenza marchigiana² in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 23 comma 4 e dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 152/06³.

¹ L'impianto risulta essere collocato sul crinale che si sviluppa da Poggio Val d'Abeto passando per il Monte Loggio e il Monte Faggiola, uno dei crinali più alti del Montefeltro (1186 m s.l.m.). Una volta installati gli aerogeneratori sverteranno ad un'altezza superiore ai 1200 m e, per la stessa orografia del territorio, risulteranno visibili da moltissimi punti di osservazione delle regioni confinanti, Marche comprese. La prova del mancato coinvolgimento della Regione Marche risiede in un analogo procedimento di VIA per il progetto di impianto denominato "Poggio Tre Vescovi" in itinere autorizzativo presso il MASE. Tale impianto risulta ubicato addirittura più ad ovest rispetto "Badia del Vento" e la Regione Marche, nell'ambito dei contributi istruttori richiesti dal MASE, ha pubblicato osservazioni <<non favorevoli>>.

² Il coinvolgimento della Regione Marche sarebbe stato dovuto non solo per gli aspetti di natura paesaggistica, ma anche per la valutazione di incidenza sui due siti natura 2000 di propria competenza (IT5310010 - Alpe della Luna - Bocca Trabaria - IT5310003 - Monti Sasso Simone e Simoncello).

³ Art. 23 comma 4 del D. Lgs. 152/06: <<Omissis... l'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web...Omissis>>

Art. 30 comma 2 del D. Lgs. 152/06: <<Nel caso di ... progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ... i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti>>.

Sul fronte toscano, il progetto ha ricevuto una **VlnCA negativa da parte del settore VAS -VlnCA** della Regione Toscana, sia per le **carenze e omissioni evidenziate nel SIA** presentato dal Proponente, **sia per gli impatti negativi sulle aree naturali protette**, con particolare riferimento alla Rete Natura 2000 e alle specie di interesse conservazionistico, come peraltro confermato nel parere negativo della Regione Emilia Romagna e del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

Hanno invece rilasciato parere favorevole tutti gli altri Settori della Regione Toscana e le Amministrazioni Toscane coinvolte nel PAUR, compreso il **Comune di Badia Tedalda** che ha sottoscritto con il Proponente un accordo per l'ottenimento di misure compensative di carattere economico **-con l'impegno da parte dello stesso di rilasciare tutte le concessioni ed autorizzazioni senza riserva alcuna ancor prima di ogni valutazione di impatto ambientale e delle istruttorie da parte dei propri uffici tecnici-** in violazione alle disposizioni previste dal DM 10 Settembre 2010 ⁴.

Con nota Prot. 0220783 del 12 aprile 2024, la Responsabile del Settore VIA della Regione Toscana, ha immediatamente richiesto al proponente del progetto, con la finalità di superare la VlnCA negativa pronunciata dal Settore VAS – VINCA del'11 aprile 2024, i) <<l'attestazione di assenza di soluzioni alternative possibili>> ii) <<l'individuazione di adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e che siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti>>.

Tale richiesta è stata rivolta al Proponente mutuando letteralmente la citata espressione dall'art. 3 del Regolamento 2022/2577, tra l'altro ad oggi scaduto e sostituito dal Regolamento (UE) 2024/233 che ha modificato lo stesso art. 3.

Vengono in aggiunta richieste misure compensative facendo riferimento all'art. 5 comma 9 del D.P.R. 357/97.

Si dà atto che la richiesta di cui al citato Prot. 0220783 del 12 Aprile 2024, è stata pubblicata solamente nel mese di marzo 2025, a quasi un anno di distanza dalla trasmissione al Proponente, dopo ripetute sollecitazioni delle scriventi Associazioni e dal Comune di Casteldelci, come da evidenze acquisite a seguito di istanza di accesso agli atti che risulta essere ad oggi evasa solo parzialmente.

⁴ In materia di compensazioni il DM 10 Settembre 2010 (GU n. 219 del 18-9-2010) prevede espressamente quanto segue: "omissis...per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale... omissis...le misure compensative sono solo "eventuali" e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedono concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale... omissis... le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune". Nella Convenzione tra FERA S.r.l. e il Comune di Badia Tedalda allegata alla Delibera del Consiglio n. 8 del 16.01.2023, è stato previsto espressamente il versamento di una somma pari a 250.000 Euro nelle casse del Comune che il Proponente dovrà eseguire subito dopo l'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'impianto. Nello stesso accordo sono previste misure quali il finanziamento di Proloco, Centri Sociali, co-finanziamenti per la RSA, finanziamenti di attività turistiche ed altre voci di spesa senza alcuna attinenza rispetto i dettami e gli obiettivi di Legge. Le disposizioni sulle misure di compensazione di cui al DM 10 Settembre 2010, sono infatti finalizzate al bilanciamento degli interessi effettivi delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi quelli di tipo ambientale e paesaggistico, mentre accordi di questo tipo a parere delle scriventi associazioni inducono le stesse amministrazioni a sottacere i reali impatti ambientali e paesaggistici a fronte degli introiti economici e a dare parere favorevole anche laddove non vi siano i presupposti.

Emblematico è il caso dello stesso Comune di Badia Tedalda (AR), che per un progetto del tutto analogo denominato "Passo di Frassineto" presentato dallo stesso proponente FERA S.r.l. ricadente in parte nel proprio territorio comunale. In assenza di misure economiche compensative, il Comune di Badia Tedalda ha rilasciato parere negativo nonostante le due aree siano assoggettabili ai medesimi rischi dal punto di vista idrogeologico e con impatti ambientali e paesaggistici del tutto equiparabili e assolutamente non mitigabili. È quindi sufficiente confrontare i contributi istruttori rilasciati dal Comune di Badia Tedalda per gli impianti "Badia del Vento" e "Passo di Frassineto" agli atti della Regione Toscana per rendere palese i profili di illegittimità delle convenzioni che saranno segnalate agli organi preposti nel caso in cui le stesse siano ratificate e quindi approvate in seno alla Conferenza dei Servizi.




Fig. 2 Richiesta trasmessa dal Settore VIA della Regione Toscana di cui al Prot. 0220783 del 12 Aprile 2024

ASPETTI PROCEDURALI E GIURIDICI

In questa sede si deve evidenziare l'**incongruenza della richiesta formulata dal settore VIA della Regione Toscana al Proponente** in relazione al fatto che l'individuazione e l'attuazione delle misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000, **sono di specifica ed esclusiva competenza della Regione e non certo dei Proponenti** per lo più interessati alla realizzazione degli impianti e pertanto in una situazione palese di **conflitti di interesse**. Tale circostanza risulta confermata dalle **specifiche disposizioni previste dal D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i. recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciali (ZPS)"**, che attribuisce proprio alle Regioni la responsabilità per l'individuazione e l'attuazione delle misure di conservazione.

Analogamente, senza considerare la temeraria motivazione addotta secondo cui la realizzazione di un impianto eolico che peraltro insiste in un'area NON IDONEA debba considerarsi un <<motivo imperativo di rilevante interesse pubblico>>, la richiesta di misure compensative al Proponente di cui all'art. 5 comma 9 del D.P.R. 357/97 risulta giuridicamente errata, trattandosi anche in questo caso di misure di competenza della Pubblica Amministrazione e non di certo di soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici.

La richiesta della Regione Toscana di affidare al Proponente la definizione delle misure compensative per superare la VINCA negativa viola pertanto la normativa nazionale e sovranazionale che assegna alle amministrazioni pubbliche la responsabilità della gestione della Rete Natura 2000 **e rischia di trasformare le misure di tutela ambientale in mere concessioni negoziate con il privato, compromettendo gli obiettivi di conservazione.**

L'Art. 5 comma 9 del D.P.R. 357/97 prevede infatti quanto segue: <<Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete

"Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13>> (sottolineatura aggiunta).

In aggiunta l'art. 10 del DPR 357/97 prevede che <<Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico>>. **Fattispecie che non è assolutamente applicabile alla realizzazione di un impianto eolico e tantomeno a quello oggetto di trattazione da questa osservazione - che un soggetto privato vorrebbe realizzare - in un'area NON IDONEA⁵ per le acclerate emergenze ambientali e paesaggistiche ivi presenti.**

Altre motivazioni possono essere riscontrate nel parere del Settore VAS-VinCA della Regione Toscana AOOGR / AD Prot. 0177710 del 17/03/2025 a firma del Dott. DOMENICO BARTOLO SCRASCIA per l'impianto gemello denominato "PASSO di FRASSINETO" dove è stata eseguita una trattazione del tutto analoga delle ipotesi progettuali e delle misure di mitigazione o di compensazione presentate da parte dello stesso proponente FERA S.r.l.

In ambito procedurale occorre in aggiunta evidenziare come **la Conferenza dei Servizi sia stata condotta con modalità difformi da quanto previsto dalla normativa di riferimento**. Infatti, la prima conferenza dei servizi è avvenuta in data 10 Ottobre 2023 e secondo quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 7 del D. Lgs.152/06, il termine di conclusione dei lavori della CdS avrebbe dovuto essere di 90 giorni dalla data della prima riunione. **Termine che ad oggi risulta decorso da oltre un anno e che nella realtà si è tradotto in una dilatazione dei tempi in cui si sono susseguite fasi istruttorie bilaterali (tra il Settore VIA della Regione Toscana e il Proponente) a consultazioni chiuse per tutti gli altri soggetti coinvolti nel PAUR e in palese violazione alle disposizioni di cui all'art. 27-bis del D. Lgs.152/06.** Ripetute integrazioni sono state infatti depositate dal Proponente – anche su richiesta del Settore VIA della Regione Toscana - con modalità difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 secondo cui <<...l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni...Omissis>>.

Anche la **secretazione dello studio anemologico**, a parere degli scriventi, rappresenta una palese violazione degli obblighi di trasparenza su aspetti ambientali connessi ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale⁶.

⁵ Sulla base di quanto documentato nel SIA, alla luce dell'art. 1, comma 2, lettera b del Decreto 21/06/2024, dell'allegato 3 paragrafo 17, lettera f, del decreto MISE 10/09/2010, ovvero dell'art. 17 "AREE NON IDONEE" della Parte IV delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", approvate con lo stesso decreto ministeriale del 10/09/2010 (G.U. n. 219 del 18 settembre 2010), l'area di localizzazione/ubicazione del Progetto della FERA s.r.l. si connota proprio come "AREA NON IDONEA". Ai sensi del predetto art. 17, infatti, l'individuazione della non idoneità dell'area deriva, in via istruttoria, proprio dalla ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. La ricognizione della normativa sovraordinata di rango unionale, posta a tutela della biodiversità e degli HABITAT NATURALI PRIORITARI e degli HABITAT DI SPECIE PRIORITARIE o delle SPECIE RIGOROSAMENTE PROTETTE ed applicabile all'area in oggetto, conferma che l'abbattimento degli alberi di alto fusto e la trasformazione di ampie parti dell'attuale foresta in radure e in strade di servizio comporteranno la riduzione considerevole della estensione dei predetti HABITAT a rilevanza comunitaria, nonostante il divieto di riduzione degli HABITAT PRIORITARI e degli obblighi di integrale conservazione.

L'area in oggetto era ed è suscumbibile fra le AREE AD ELEVATA SENSIBILITA' paesistica ed ambientale e quindi come "Area afferente alla Rete Natura 2000", da intendersi come "Area" che, pur esterna ad un SIC o a una ZSC o a una ZSP o non ancora pSIC, "afferisce" alla Rete Natura 2000, perché vale a costituirne, per connessione ecologica funzionale e per coerenza ecosistemica, la "RETE", ove ogni SIC o ZSC o ZSP sono i luoghi puntuali di collegamento di quella "trama a rete" (costituita anche e soprattutto dagli habitat prioritari presenti su tutto il territorio nazionale) che genera, in una concezione dinamica della difesa degli ecosistemi, la Rete Natura 2000.

Non è l'impianto eolico in sé e per sé a non essere compatibile, MA E' LA SUA LOCALIZZAZIONE a NON ESSERE COMPATIBILE con tutti i parametri internazionali, euro-unitari, nazionali e regionali dello sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, proprio perché esso va a localizzarsi all'interno di un habitat prioritario e di habitat di specie prioritarie e/o protette e da proteggere rigorosamente, determinandone l'irreversibile deterioramento e la loro negativa e grave alterazione ecosistemica e di biodiversità, in dimensioni tali da prefigurare un vero e proprio "disastro ambientale".

Per quanto sopra esposto ed a mente delle imponenti movimentazioni di terra che si avranno, per di più in area sottoposta a vincolo idrogeologico ed a fronte della eliminazione di vaste estensioni di Habitat a rilevanza comunitaria, prioritaria e non, si tratterà, se il progetto della FERA s.r.l. venisse assentito ed eseguito, NON solo di mera compromissione (intesa come alterazione funzionale ecosistemica) o di mero deterioramento (inteso come alterazione strutturale ecosistemica), ma di un vero e proprio disastro ambientale.

⁶ La ventosità che insiste su un crinale appenninico e di conseguenza lo studio anemologico, fino a prova contraria, è un aspetto di tipo ambientale e non può ritenersi un segreto tecnico o industriale. Dovrebbe pertanto essere trattato come tale, dandone visibilità al pubblico, analogamente ad ogni altro studio che tratta altri aspetti ambientali come per esempio il monitoraggio dell'avifauna, i dati relativi alle caratteristiche geologiche o

Non si può inoltre sottacere il fatto che **diversi contenuti delle Osservazioni agli atti della Regione Toscana, non sono stati minimamente trattati, schernendo e vanificando in questo modo il lavoro delle Associazioni** che con specifico riferimento al proprio Statuto, ancorché con differenti finalità e obiettivi, **svolgono senza scopo di lucro** attività per la tutela dell'ambiente, della natura e degli ecosistemi, del Paesaggio, nonché del Patrimonio artistico e culturale della Nazione. Le osservazioni inviate per evidenziare le criticità al progetto in esame perseguono unicamente l'obiettivo di tutelare l'alta Valmarecchia e la Valtiberina da opere così invasive e assolutamente insostenibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico. **Per questo motivo dobbiamo ribadire -anche in questa sede- la necessità di considerare debitamente tutte le osservazioni agli atti in modo propositivo e soprattutto attraverso un'analisi obiettiva che non sia schernita o inficiata dalle asserzioni del Proponente.**


OSSERVAZIONE SULLE ANALISI PROGETTUALI ALTERNATIVE - File "117solu_alte"

Tutte le alternative progettuali presentate dal Proponente, inclusa la soluzione prescelta di "Badia del Vento", comportano degli impatti notevoli, quindi l'analisi delle possibili soluzioni alternative risulta essere falsata poiché le stesse soluzioni insistono in zone contermini caratterizzate dal medesimo valore ambientale, ecosistemico e paesaggistico. **In questo contesto l'opzione zero è l'unica possibile.**

Volendo comunque entrare nel merito della soluzione prescelta, il Proponente afferma che è migliore delle altre adducendo alcune motivazioni che a nostro avviso sono del tutto risibili e che, nonostante la narrazione, evidenziano l'interesse di massimizzare il profitto e rendono ancora una volta palese il conflitto di interessi.

- A pag. 51, nella tabella con le "faccine" emerge che la soluzione prescelta è quella che permette l'installazione di una potenza eolica maggiore delle altre, ad una quota più alta. Questa soluzione garantisce al Proponente i maggiori profitti. Inoltre a pag. 53 dello stesso elaborato, si elencano altri vantaggi economici per il Proponente, come la presenza già oggi di una stazione di trasformazione di media grandezza che consente un notevole risparmio economico e di tempi, come dallo stesso riconosciuto. Quindi il documento andrebbe letto in modo critico poiché le scelte potrebbero essere influenzate da motivazioni economiche, più che da criteri di tutela ambientale. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, invece, è stata omessa completamente la comparazione considerando i beni tutelati presenti nella regione Emilia Romagna e questo aspetto rileva come le regioni confinanti ancora una volta non siano adeguatamente considerate.
- Il Proponente afferma inoltre che *<<Il sito di "Badia del Vento" è stato scelto tenendo conto della sua posizione baricentrica rispetto alle aree Natura 2000 presenti nella macro-area>>*, cioè la sua posizione è a maggiore distanza dalle aree Natura 2000 rispetto alle soluzioni alternative. Tuttavia andrebbe considerato -come peraltro evidente a pag. 54 dello stesso elaborato- che l'impianto eolico si troverebbe in un'area baricentrica rispetto ad aree protette di competenza di tre Regioni tra loro confinanti (Toscana, Emilia Romagna e Marche). **Realizzare un impianto eolico di tale portata proprio in quel punto, vorrebbe dire pregiudicare la funzionalità di una area protetta più grande, che sia in grado di connettere le aree protette esistenti, come raccomandato nella strategia europea sulla biodiversità al 2030 che l'Italia deve attuare entro il 2030.**

geotecniche del sito, le relazioni paesaggistiche e quant'altro ancora. D'altra parte non si comprende come la pubblicazione dello studio sul potenziale eolico possa ledere "gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali" e come tale motivazione possa essere stata accettata. Resta infatti agli atti che l'ufficio VIA della Regione Toscana ha negato l'accesso allo studio sul Potenziale eolico a fronte della precipua richiesta di Italia Nostra Valmarecchia, dando seguito alla volontà del proponente assumendo come valida – tra le altre - la motivazione della certificazione UNI EN ISO 9001 – 2008, una norma non più valida nell'edizione del 2008 e che in ogni caso non ha alcuna attinenza con i segreti industriali o tecnici. In questo modo è stata negata agli osservanti la possibilità di formulare osservazioni su un aspetto fondamentale che come noto, ha implicazioni rilevanti non solo per stabilire la sostenibilità dell'opera in termini di produttività energetica, ma anche sul Lay-out dell'impianto e sulla verifica di alcuni requisiti previsti dalle norme di riferimento. Per l'accesso a tale documento, si sarebbe dovuto procedere all'impugnazione del diniego in sede giurisdizionale con tempi incompatibili con il PAUR e pertanto la decisione di dar seguito alla richiesta del Proponente, ha di fatto precluso un importante diritto del pubblico.



Questa affermazione è in **palese contrasto con l'articolo 9 della Costituzione Italiana**, che stabilisce come prioritaria la tutela della biodiversità, mentre non cita affatto la produzione di energia da fonti rinnovabili: *"La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni (...)".* **Questo principio è stato anche confermato dalla recente sentenza n. 1872/2025 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da Italia Nostra ed altri, annullando tutti gli atti con i quali la Regione Toscana ha autorizzato la realizzazione di un parco eolico in loc. Podere di Moggino, nel Comune di Roccalbegna (Monte Amiata).**

A pag. 5 il Proponente include tra le misure di compensazione la: *<<Modifica del funzionamento delle turbine in periodi critici per minimizzare il rischio di collisione della chiroterofauna mediante l'estensione del curtailment al periodo aprile-settembre (corrispondenti ai picchi di presenza delle specie di chiroteri), nelle ore notturne e con velocità del vento inferiore a 5 m/s>>.* **Tale misura disattende la prescrizione del Settore VlnCA della Regione Toscana**, che nella comunicazione trasmessa dall'ufficio VIA con prot. 87421 del 06/02/2025 aveva fornito la seguente prescrizione: *<<chiroterofauna: attuare il curtailment nel periodo di maggior frequentazione esitato dai monitoraggi ex ante. Non agosto-settembre ma aprile-settembre. Alzare il fermo da 5 m/s a 7 m/s.>>* **La prescrizione di alzare il fermo impianto da 5 m/s a 7 m/s non è stata recepita dal proponente, che ha confermato il fermo a 5 m/s.** Nel successivo par. 6.2 il Proponente specifica che *<<Nel progetto "Badia del Vento", come funzionamento standard, verrà applicato il curtailment statico che prevede l'impostazione di velocità di attivazione delle turbine ad una velocità a 5 m/sec dal tramonto all'alba e, in base ai suggerimenti del Settore VAS e VlnCA, a partire dal mese di aprile fino al mese di settembre inclusi. Qualora i monitoraggi delle carcasse evidenziassero il superamento dei valori di soglia (5 individui/anno/turbina) verranno messe in atto misure correttive progressive secondo i seguenti steps: Step 1 innalzamento della velocità di attivazione (cut-in) a 6 m/s (...) oppure Step 2 (...) a 7m/s>>.* In alternativa, è stata proposta anche una procedura diversa detta *curtailment* dinamico. **In ogni caso occorre evidenziare che innalzare da 5 m/s a 7 m/s la velocità di attivazione delle turbine comporta una perdita economica notevole per il Proponente a causa della riduzione della produzione energetica: una situazione di palese conflitto di interessi con l'implementazione delle misure compensative o di mitigazione che lui stesso dovrebbe adottare.**

Nel par. 6.2.2., in aggiunta, il proponente afferma di voler ridurre la mortalità dei chiroteri attraverso un sistema di recinzioni: *<<Una delle misure proposte dal proponente per ridurre i potenziali rischi di impatti diretti tra i chiroteri (pipistrelli) e le pale eoliche consiste nel recintare le aree intorno agli aerogeneratori, in particolare nelle zone circostanti le piazzole di installazione delle turbine. Questa soluzione ha come obiettivo quello di limitare l'accesso al pascolo nelle vicinanze degli aerogeneratori, una pratica che potrebbe comportare un aumento della presenza di insetti, attrattivi per i chiroteri>>* (sottolineatura aggiunta).

Tuttavia il proponente non dà alcuna informazione sulle dimensioni di queste recinzioni, né in termini di estensione, né di altezza (considerato il diametro dei rotori si suppone che le superfici da recintare siano rilevanti). In questo ambito occorre evidenziare che proprio nell'area di impianto insiste uno dei tracciati escursionistici (alta Via dei Parchi) più importante di Italia. **Tracciato che verrebbe compromesso insieme al Parco Storico della Linea Gotica dalla realizzazione dello stesso impianto con l'aggravante del sistema di recinzioni che andrebbe a precluderne definitivamente la fruizione da parte degli escursionisti ⁷. Il tutto a vantaggio di un soggetto privato ed a scapito della collettività.**

⁷ Alta Via dei Parchi, interferenze con i percorsi escursionistici e con il Parco Storico della linea gotica

La viabilità infraparco è inserita in una rete sentieristica importante, organizzata dalla Fumaiolo Sentieri, ma soprattutto dal progetto della Regione Emilia-Romagna denominato ALTA VIA DEI PARCHI, finanziato con fondi pubblici per 1,3 milioni di euro. L'Alta Via dei Parchi, in caso di realizzazione dell'impianto, sarebbe di per sé gravemente compromessa e penalizzata sia nelle fasi di cantiere, sia nelle fasi successive per la presenza degli enormi aerogeneratori e delle aree recintate che il proponente vorrebbe realizzare attorno ad essi.

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/fruizione/altavia/tappe/26.-rifugio-biancaneve-al-fumaiolo-bascio/26.-rifugio-biancaneve-al-fumaiolo-bascio>

Altre interferenze si andrebbero a determinare tra la viabilità infraparco ed extraparco e i sentieri trekking della Rete CAI n.15. E ancora interferenze con il Parco storico della Linea gotica di Badia Tedalda promosso dalla locale Pro Loco con il patrocinio dello stesso Comune, che - come si legge nel sito web - è *<<disseminato di resti delle fortificazioni, un patrimonio storico conservatosi in un ambiente naturale intatto e suggestivo>>* e in aggiunta con il percorso del Monte Faggiola anch'esso nell'area di progetto.

Inoltre, il Proponente afferma che: <<Le recinzioni proposte verrebbero realizzate in modo tale da non ostacolare la fauna locale e non compromettere altre dinamiche ecologiche importanti>> (sottolineatura aggiunta). Tuttavia, a fronte di questa affermazione, **il Proponente non spiega in alcun modo come sia possibile realizzare delle recinzioni senza ostacolare la fauna locale ed è a parere degli scriventi evidente come tale opera sia del tutto inutile se non dannosa.**

Riguardo l'avifauna, è importante evidenziare la **presenza in zona dell'Aquila reale**. Il Proponente afferma che la popolazione regionale di Aquile reali è di 15 coppie (pag. 19). Gli esemplari monitorati nella zona interessata dall'impianto sono: 2 esemplari migratori primaverili, 1 esemplare migratore autunnale, 1 esemplare svernante (tabella pag. 15). Nelle tabelle, alle pagine 41-42-43, lo stesso Proponente dà atto che la costruzione dell'impianto comporterebbe per l'aquila reale un "impatto medio" come **sottrazione di habitat in fase di esercizio**, anche nelle aree Natura 2000.

Nel par 6.1 (mitigazione dell'avifauna) il Proponente afferma che per <<limitare gli impatti ambientali derivanti dall'installazione di parchi eolici, quali la convivenza con l'avifauna ed in particolar modo con i rapaci, negli ultimi anni sono state sviluppate una serie di soluzioni innovative>>. Alla pag. 46 continua dicendo che <<Tali soluzioni, sebbene non arrivino ad azzerare il rischio di collisione contro gli impianti eolici, riescono a ridurlo significativamente. Alcuni sistemi, a seguito di rigorosi studi (...) realizzati in America sull'Aquila reale (Aquila chrysaetos) hanno fatto registrare una riduzione della mortalità del 63% (59% - 66%) tra prima e dopo l'installazione delle telecamere (...)>> (sottolineatura aggiunta).

Quindi il proponente riconosce che **la mortalità non è zero**, ma si può ridurre del 63% installando opportune soluzioni con telecamere (ammesso e non concesso che siano realmente efficaci e che tali sistemi siano mantenuti attivi). Ciò significa, in termini statistici, che permane una probabilità del 37% di mortalità per le Aquile reali.

La popolazione di Aquile reali in zona è tuttavia esigua come riconosciuto dallo stesso Proponente: sono stati monitorati 2 esemplari migratori primaverili, 1 esemplare migratore autunnale, 1 esemplare svernante (tabella pag. 15). Quindi una probabile mortalità statistica del 37% della popolazione di Aquile reali applicata a pochissimi individui, considerando la necessità della presenza di due esemplari di sesso diverso per la riproduzione, significherebbe **la possibile estinzione della popolazione di Aquile reali** nella zona. Si tratterebbe di un danno enorme per la biodiversità, dato che l'Aquila reale è all'apice della catena alimentare e svolge un ruolo fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi.

Il Proponente cita addirittura uno studio effettuato in Scozia (pag. 19) nel quale è stato osservato "come le aquile abbiano modificato l'uso del territorio per evitare gli aerogeneratori". Questo significa che l'Aquila reale presente nella zona avrebbe **due alternative: la possibile estinzione oppure, nel migliore dei casi, la "migrazione" per andare a nidificare altrove**. Infatti è lo stesso Proponente (pag. 76 - Tabella 28) a dichiarare che le aree da recuperare per le compensazioni, devono <<essere un'area di interesse per le specie residenti e nidificanti che attualmente frequentano l'area del parco eolico, ma non eccessivamente vicina perché deve avere la funzione di delocalizzare i rapaci>>. Quindi il Proponente ritiene che questi **rapaci potrebbero essere delocalizzati, cioè sposati dalla zona di impianto altrove e si pretende di trattarli come fossero polli che starnazzano e che possono essere spostati da un pollaio ad un altro (SIC!)**.

Nelle conclusioni, il Proponente afferma che <<Per compensare la perdita di habitat causata dal progetto eolico, si prevede la realizzazione di interventi di apertura e mantenimento di aree aperte sui crinali appenninici, in area vasta. Il calcolo della superficie di habitat da compensare è stato effettuato considerando un buffer di 168 m dall'asse degli aerogeneratori. Le superfici di habitat aperti, calcolate sulla base della Carta della Natura ISPRA della Regione Toscana, ammontano a circa 30 ha, distribuiti tra cespuglieti, praterie e prati falciati. In accordo con le Linee Guida sulla valutazione di Incidenza, la superficie totale da compensare risulta essere pari a circa 45 ha. Il proponente ha già contrattualizzato terreni da riqualificare per una superficie di circa 15 ha, i restanti 30 ha verranno contrattualizzati una volta concluso l'iter autorizzativo. Gli interventi di compensazione verranno realizzati comunque prima dell'inizio dei lavori e saranno>>. selezionati all'interno delle tre categorie di preferenza A, B e C sviluppate. Tra le aree idonee individuate, alcune risultano di proprietà regionale e potrebbero essere utilizzate allo scopo, qualora se ne riscontri la disponibilità>>.

Andando ad eseguire un'analisi su quanto dichiarato in questo ambito, **emergono alcuni aspetti non secondari che sono stati completamente omessi**, come peraltro già evidenziato in precedenti osservazioni agli atti della Regione

Toscana dove è stato documentato e dimostrato come alcune delle aree individuate non siano assolutamente assoggettabili alla restituzione degli habitat che Proponente dichiara di voler attuare⁸.

In aggiunta è necessario evidenziare le incongruenze già segnalate prima d'ora riguardo gli accordi sottoscritti tra il proponente ed i proprietari terrieri:

- Non è previsto alcun vincolo sulla destinazione dell'area individuata per la restituzione degli habitat, il proprietario ne mantiene la piena disponibilità e quindi non esiste alcuna sicurezza sulla effettiva destinazione nel tempo.
- Il Proponente si impegna a mantenere "pulita" l'area attraverso interventi di sfalcio e potatura e l'accordo prevede che i menzionati interventi possano essere realizzati dagli stessi proprietari terrieri o da loro incaricati senza prevedere alcuna forma di controllo o di intervento nel caso di mancata o non corretta esecuzione delle attività.
- Non sono stabilite le forme di risoluzione dell'accordo e quindi il proprietario può rescindere da esso in ogni momento.

In sintesi non esiste alcuna certezza che le aree individuate dal Proponente per compensare la perdita di habitat siano realizzate e che nel tempo siano assoggettate e manutenzione per gli scopi dichiarati.

A fronte di tale situazione, la Commissione VIA della Regione Toscana, piuttosto che richiedere al Proponente temerarie misure di mitigazione e compensazione di fatto difficilmente realizzabili, controllabili⁹ e comunque ininfluenti rispetto gli obiettivi di conservazione, dovrebbe a nostro parere adottare il principio di precauzione

⁸ Per le misure di compensazione e nello specifico per la restituzione degli habitat che contribuirebbero al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente, il Proponente continua a mantenere due aree già precedentemente identificate:

a) Area 1 – C. Serra: Localizzata a valle della loc. C. Serra nel Comune di Sestino tra la quota di 765 mslm e 900 mslm suddivisa in due blocchi;

b) Area 2 – Bottaccio: localizzata nell'intorno della Loc. Bottaccio nello stesso Comune di Sestino tra la quota di 890 mslm fino a quota di 930 mslm

Negli elaborati predisposti è stata omessa l'indicazione degli aspetti realmente rilevanti che rendono queste aree inidonee allo scopo dichiarato, ed in particolare che:

a) L'area di Bottaccio è stata già identificata dal Comune di Sestino nel proprio Regolamento Urbanistico come "ambito per la localizzazione degli impianti eolici" così come specificato all'Art. 50 di detto Regolamento.

b) Nelle immediate vicinanze delle aree Bottaccio e C. Serra è già stata prevista la realizzazione di aerogeneratori di grande taglia (dell'altezza di 200 m). In queste aree insistono infatti due progetti di impianti eolici in corso di autorizzazione da parte del MASE (impianti denominati Poggio delle Campane e di SESTINO).

c) Nelle vicinanze delle aree Bottaccio e C. Serra, sono già presenti alcuni impianti eolici.

⁹ Dall'analisi del bilancio di esercizio della società FERA anno 2023 risulta che la società non ha personale alle proprie dipendenze. Ci si chiede quali garanzie possano essere fornite da un soggetto privato che peraltro, in relazione alla solita gestione caratteristica, ha registrato una perdita di circa 1,3 Milioni (a fronte di ricavi pari a circa 2,1 Milioni). **Agli atti del PAUR non risultano infatti richieste di fidejussione o di cauzioni a fronte degli impatti e dei rischi e della complessità dell'opera che in caso di fallimento o di cessione della società, rischiano di dover essere riversati sulla collettività.**




Fig. 1 Estratto bilancio fera relativo all'anno del 2023 scaricato dal Registro delle Imprese.

fondante la politica dell'UE in materia ambientale così come previsto dall'art. 191, paragrafo 2, del TFUE e negare di conseguenza l'autorizzazione.

Principio di precauzione che dovrebbe essere adottato anche in relazione al fatto che **il Proponente ha fin dall'inizio minimizzato la valenza ecosistemica del sito sottacendo i reali impatti sull'ambiente e sulle specie di interesse conservazionistico** (si veda in particolare l'osservazione presentata da Italia Nostra acquisita dalla Regione Toscana con prot. 0389512 del 16/08/2023 al capitolo 11 "Sul rischio per l'avifauna ed i chiropteri" e i contributi del Settore VAS VInC della Regione Toscana). **In questo contesto, la scelta del settore VIA della Regione Toscana di attribuire proprio allo stesso soggetto l'adozione di misure di mitigazione e compensazione risulta imprudente e costituisce a parere degli scriventi un precedente estremamente grave.**

ANALISI COMPARATIVA TRA L'IMPIANTO DI POGGIO TRE VESCOVI E BADIA DEL VENTO – LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL MASE CONFERMANO GLI ASPETTI OSTATIVI EVIDENZIATI DALLE ASSOCIAZIONI, DALLE SOPRINTENDENZE E DEGLI ENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Come noto tra l'impianto "Badia del Vento" (in corso di autorizzazione da parte della Regione Toscana) e "Poggio Tre Vescovi", esistono diverse similitudini. Entrambi gli impianti prevedono **aerogeneratori di altezza pari a 180 m**, che una volta installati **supereranno la quota dei 1200 m s.l.m.**, limite oltre il quale in Appennino si impone il vincolo di tutela specificato nel Decreto legge n. 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera d così come confermato dalla sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^a – 21 marzo 2013, n. 225¹⁰.

Il MASE, per l'impianto denominato Poggio Tre Vescovi¹¹ - ID: 9796 – **nella richiesta di integrazioni trasmessa al Proponente con prot. 0003638 del 12-03-2025** ha richiesto di << *chiare le modalità di superamento di taluni aspetti critici concernenti la tutela paesaggistica e ambientale, tenuto conto che il progetto ricade in aree rilevanti ai sensi dell'art. 142 co. 1 d.lgs. 42/04 e smi ("[...] 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica") e in aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità; in aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; ecc.) compresi nell'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010>> (sottolineatura aggiunta).*

¹⁰ TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^a – 21 marzo 2013, n. 225

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL'ENERGIA – Montagne – Tutela ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 – Quota altimetrica superiore a 1200 mt s.l.m. – Estensione della tutela – Visuale – Fattispecie: aerogeneratori con base a livello inferiore ai 1200 mt, ma con sviluppo in altezza a quota superiore.

<<Se le montagne oltre quota 1200 mt s.l.m. costituiscono paesaggio, meritevole di tutela ex art. 142/1° c. lett. d) D.Lgs. 42/04, come tali devono essere protette non solo dalle trasformazioni del loro proprio territorio interno al perimetro della linea altimetrica dei 1200 m s.l.m. in quanto posto al di sopra di essa, ma anche dalle interferenze visive che ne pregiudichino la bellezza panoramica, percepibile dai punti di osservazione inferiori ed esterni al perimetro stesso, inserendosi nel cono visuale che da essi si diparte ed alterandone in modo significativo il contesto visivo da essi percepibile. Egualmente deve essere protetta la visuale percepibile, verso valle e verso monte, dai versanti (e dalle cime) oltre quota 1200, perché anche il panorama godibile da tali privilegiate posizioni è parte del bene paesaggistico costituito dalla montagna oltre 1200 mt s.l.m., che è tale – secondo la definizione di bene d'insieme che del paesaggio reca l'art. 131 D.Lgs. 42/04 – sia per la sua bellezza intrinseca come oggetto di visuale che, per il panorama che offre all'intorno, come punto privilegiato di osservazione del medesimo. Del resto, se le bellezze panoramiche suscettibili della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice Ambiente, sono "considerate come quadri", e comprendono pure "quei punti di vista o di belvedere, accessibile al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" (cfr. art. 136 lett. d del Codice), tale concezione non può non essere comune a quelle più specifiche bellezze panoramiche (come le montagne oltre i 1200 mt) che, nell'ambito della categoria, si individuano per essere dichiarate di notevole interesse pubblico per definizione legislativa, senza cioè che occorra la apposizione del decreto di vincolo (fattispecie relativa alla collocazione di aerogeneratori, con base al di sotto dei 1200 mt, ma con sviluppo in altezza ben superiore a tale quota altimetrica)>>

Pres. Mozzarelli, Est. Pasi – Associazione Wwf Italia Ong Onlus (avv.ti Donati e Donati) c. Provincia di Forlì-Cesena (avv. Dacci), Comune di Verghereto (avv. Maccari), Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini (Avv. Stato) e altri (n.c.).

¹¹ Riguardo "Poggio tre Vescovi" occorre richiamare il precedente diniego alla realizzazione di un impianto eolico sullo stesso crinale da parte del Consiglio dei Ministri che nella seduta del 27 gennaio 2012., ha deliberato di condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Regione Emilia Romagna, dalla Regione Toscana dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di dare atto che, sulla base delle predette osservazioni, che integralmente di recepiscono, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto in esame.

Risulta pertanto evidente che **Badia del Vento** -avendo la stessa configurazione in termini altimetrici per il superamento della quota tutelata dei 1200 m s.l.m. e la stessa ubicazione in aree di connessione e continuità ecologico funzionale che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità- **mantenga tutti i profili di illegittimità dal punto di vista ambientale e paesaggistico** così come evidenziato dai contributi istruttori delle Soprintendenze, dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province di Rimini e Forlì-Cesena, dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia e dal Comune di Casteldelci nonché da diverse osservazioni agli atti della Regione Toscana.

Risulterebbe altresì disattesa la conformità al DM 10 settembre 2010 per quanto attiene il rispetto delle distanze minime previste tra gli aerogeneratori in relazione alla direzione del vento prevalente così come evidenziato nelle osservazioni già agli atti della Regione Toscana ¹².

BADIA DEL VENTO E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 1872/2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1872 (disponibile sul sito www.giustiziaamministrativa.it, alla sezione decisioni e pareri), ha accolto il ricorso che ho proposto per Italia Nostra ed altri **annullando tutti gli atti con i quali la Regione Toscana ha autorizzato la realizzazione di un impianto eolico** in loc. Podere di Moggino, nel Comune di Roccalbegna (Monte Amiata).

Si tratta di una sentenza storica, non solo per il risultato ottenuto dai ricorrenti che impedisce la realizzazione di un impianto eolico in una località di immenso valore ambientale e paesaggistico, esattamente come quella dell'Alta Valmarecchia e Valtiberina su cui insiste Badia del Vento, ma anche perché il Consiglio di Stato ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza.

Nella sentenza si afferma infatti, senza mezzi termini, che <<l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico>> e che "il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale>>.

Non solo, il Consiglio di Stato ha precisato che il Proponente è tenuto a svolgere una <<analisi del territorio attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio dell'autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza. Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo>>.

Importantissimo, inoltre, **il richiamo del Consiglio di Stato alle aree non idonee ad accogliere impianti eolici inserite nel Piano ambientale ed energetico della Regione Toscana (PAER)**, richiamo che ne conferma il valore precettivo più volte messo in discussione da altre sentenze¹³. **La stessa sentenza conferma pertanto anche il diritto**

¹² La distanza degli aerogeneratori non appare conforme alle disposizioni previste dal del D.M. 10/09/2010, Allegato 4 – punto 3.2 lettera n), nonché alle linee guida nazionali per il corridoio di sicurezza dell'avifauna. Il calcolo della distanza tra gli aerogeneratori risulta essere eseguito da parte del Proponente considerando la distanza tra i plinti senza considerare il diametro dei rotori (pari a 136 m). Su questo punto non vi è alcuna controdeduzione a fronte delle osservazioni pubblicate sul sito della Regione Toscana.

¹³ Contrasto con il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico) della Regione Toscana di Badia del Vento

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana contiene tutte le regole e gli indirizzi per l'uso del territorio regionale e per la sua pianificazione futura. Con deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37, la Regione ha adottato l'atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Nell'Allegato 1b "Norme comuni per le fonti di energie rinnovabili da impianti eolici", vengono riportate le aree in cui vi sono dei limiti localizzativi e/o di potenze installabili, ovvero:

- Nelle aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata ricadenti all'interno di coni e bacini visivi;
- le aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore 200 kW, con le eccezioni riportate nel PAER.
- Carta dei sistemi morfogenetici

L'Area in cui ricade il progetto di "Badia del Vento" è classificata come MOL ovvero Montagna su unità da argillitiche a calcareo-marnose

dei territori confinanti di avanzare giudizi di incompatibilità rispetto le proprie programmazioni, come per il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia Romagna che costituisce un motivo ostativo alla realizzazione dell'impianto ben evidenziato nei contributi trasmessi dalla Regione Emilia Romagna, delle Provincie di Rimini e Forlì-Cesena, dal Comune di Casteldelci e dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia.

Anche gli strumenti urbanistici non possono essere vanificati senza istruttorie e motivazioni e proprio in questo ambito occorre evidenziare come il Comune di Badia Tedalda li abbia a nostro parere temerariamente elusi con l'asserzione che "Badia del Vento" deve essere considerata un'opera di <<carattere non permanente>>¹⁴.

La sentenza entra infine nel merito del così detto "interesse pubblico prevalente" invocato anche in altri procedimenti per "surclassare" tutti gli altri pareri in Conferenza dei servizi ed autorizzare gli impianti, nonostante i pareri negativi di altri Enti o delle Soprintendenze.

Anche il Dott. Paolo Carpentieri, in occasione del Secondo Congresso nazionale dei giudici amministrativi italiani del 18 e 19 ottobre 2024 di Palazzo Spada, nel documento dal titolo "il giudice amministrativo e il cambiamento climatico" <https://www.giustizia-amministrativa.it/-/158189-123> arriva ad enunciare un importantissimo principio: <<si sostiene oggi, addirittura, che il bilanciamento sarebbe stato ormai operato a monte dalla normativa europea sovraordinata e dalla legge nazionale, poiché l'art. 1 della direttiva 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 ha inserito nella direttiva (UE) 2018/2001 un nuovo art. 16-septies – rubricato "Interesse pubblico prevalente" – in base al quale "Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE".

Sicché oramai non ci sarebbe più partita, non ci sarebbe più niente da bilanciare (al livello di procedimento amministrativo, di conferenza di servizi, o dinanzi al giudice amministrativo), con il risultato pratico che tutti i progetti di parchi eolici e di campi fotovoltaici – se necessari per raggiungere i risultati del PNIEC – dovrebbero di necessità essere

Le disposizioni previste per le aree MOL sono le seguenti:

1. evitare interventi di trasformazione che comportino aumento del deflusso superficiale e alterazione della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;
2. favorire interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da abbandono rurale.

¹⁴ Nella richiesta di integrazioni e chiarimenti della Regione Toscana indirizzata a FERA S.r.l. in data 30/12/2022, veniva espressamente indicato quanto segue <<Aspetti programmatici: 01.- In riferimento alla verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici, il Comune di Badia Tedalda ha evidenziato, in riferimento al Parco eolico, che nel Regolamento Urbanistico vigente, sono individuate alcune aree denominate "Ambito di localizzazione degli impianti per la produzione dell'energia eolica" e che l'art. 51 delle N.T.AA. riporta testualmente: "Per la eventuale localizzazione di infrastrutture per la produzione di energia eolica nel territorio comunale di Badia Tedalda, da prevedere secondo le procedure della legislazione vigente in materia, il Regolamento Urbanistico individua, nelle carte in scala 1/10.000 relative al territorio extraurbano, un ambito per l'eventuale localizzazione di tali impianti". Tali aree sono individuate alla Tavola 2 del R.U., sul crinale a confine con la Regione Emilia Romagna, a partire dal Poggio Tre Vescovi in direzione est; tale area non arriva a comprendere quella individuata per la localizzazione del Parco Eolico "Badia del Vento", ubicata lungo il crinale che parte da Poggio Val d'Abeto, passa da monte Loggio e raggiunge il Monte Faggiola. Per tale ragione si ritiene che, seppure le indicazioni del R.U. siano datate e superate dalla vigente normativa in materia di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, non si possa dichiarare la conformità urbanistica interna del Parco eolico "Badia del Vento" rispetto allo strumento urbanistico vigente, in quanto l'area su cui lo stesso è ubicato non è annoverata tra quelle indicate quali "Ambito di localizzazione degli impianti per la produzione dell'energia eolica". Si chiede al Proponente di predisporre la documentazione necessaria al fine della Variante Urbanistica richiesta>>.

A fronte di tale richiesta, il Comune di Badia Tedalda, contrariamente ad ogni logica di tutela e pianificazione del proprio territorio, elimina l'incombenza a carico della Società FERA redigendo in data 22/06/2023 un documento a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in cui si asserisce quanto segue <<omissis... non risulta necessaria la Variante allo strumento urbanistico vigente, sempre che le opere in progetto siano di carattere non permanente, ossia se ne preveda la dismissione con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio. In tal caso le aree occupate dall'impianto torneranno al loro uso agricolo originario. Si fa presente che, nel caso in cui le opere in progetto dovessero assumere carattere permanente, quanto sopra esposto non potrà più ritenersi valido e sarà necessario disporre di specifica Variante allo strumento urbanistico, identificando le aree in oggetto conformemente alle destinazioni individuate nel R.U. vigente>>.

A seguito della citata comunicazione FERA S.r.l. risponde alla richiesta di integrazioni indicando <<RISPOSTA AI PUNTI 1 e 2 - Riteniamo che i punti siano stati superati vista la nota di integrazione e rettifica del Parere tecnico istruttorio del Comune di Badia Tedalda (vedi Allegato 1 del presente documento)>>.

Come si possa ritenere <<di carattere non permanente>> un impianto eolico industriale costituito da 7 aerogeneratori alti 180 (di cui è previsto anche il revamping negli stessi elaborati progettuali), con tutto il suo indotto (sbancamenti profondi per le fondazioni in cemento armato, realizzazione e adeguamento viabilità, posa cavidotti per decine di chilometri, ecc.), risulta incomprensibile ed è evidente a nostro parere l'elusione della prescrizione impartita dalla Regione Toscana.

realizzati, a questo punto ovunque piaccia all'impresa proponente, a nulla potendo valere l'opposizione della Regione, del Comune, del comitato di cittadini o della soprintendenza.

Insomma, saremmo al cospetto di un novello super-interesse "tiranno", quello alla lotta al mutamento climatico e al raggiungimento della neutralità climatica, dinanzi al quale tutto deve recedere e soccombere.

Tesi questa a mio sommosso avviso discutibile. **Dubito che la direttiva europea possa porsi al di sopra dell'art. 9 della Costituzione (che tale pretesa graduazione, con asserita primazia dell'ambiente-ecologia-transizione ecologica, non opera) e dubito che la (poco consapevole) locuzione adoperata nella direttiva possa valere a scardinare il nostro sistema delle tutele, essendo ben possibile (e consigliabile) un'interpretazione sistematica più coerente e ragionevole.** Basti pensare che, portando alle sue estreme conseguenza questa tesi, si perverrebbe all'assurdo che dovrebbe essere sempre consentito l'efficientamento energetico di un edificio storico vincolato anche sovrapponendo alla facciata storica un cappotto termico, nulla potendo in contrario il diniego di autorizzazione del soprintendente, come tale sempre recessivo e illegittimo, sol che sia dimostrato che il cappotto termico, riducendo le emissioni dell'edificio, contribuisce alla lotta al mutamento climatico.

Altrimenti opinando, occorrerebbe scomodare la teoria dei controllimiti e la clausola identitaria dell'art. 4, par. 2, TUE - posto che, almeno per me, il patrimonio culturale della Nazione è il vero fondamento della nostra identità nazionale - per arginare letture tese a rovesciare di fatto nel suo opposto il senso dell'originario art. 9 della Costituzione (dalla primarietà e assolutezza della tutela del patrimonio culturale alla sua pratica irrilevanza) ... Omissis... L'obiezione è dunque sul modo di procedere, affrettato, poco lungimirante, non governato, non pianificato, condizionato da forti interessi economici (non dimentichiamoci le centinaia di miliardi di euro per finanziare gli incentivi alle costruzioni di rinnovabili pagate in larga parte dai cittadini nelle bollette della luce), non sul se procedere... Il problema sta nell'assenza di pianificazione, nell'assenza di un reale ed effettivo governo pubblico dei processi, nella scelta di abbandonare questa transizione alla mano invisibile del dio mercato, al laissez faire, per cui le imprese intervengono dove più conviene loro, dove i terreni costano meno, e cioè sulle aree agricole verdi. Il problema sta, inoltre, nell'annichilimento dei poteri dei comuni, ritenuti attori molesti del fattore "nimby", e nella sterilizzazione di ogni voce contraria>> (sottolineatura aggiunta).

Tutto ciò sopra rappresentato ed osservato, le associazioni firmatarie di questa osservazione

CHIEDONO

Al Dirigente preposto alla conclusione del procedimento avviato dalla FERA s.r.l. di esercitare (come non si ha alcun dubbio che ciò accada) le funzioni pubbliche amministrative di cui è titolare **secondo i canoni di legalità e di buona amministrazione** e, quindi, per l'effetto, affinché sia negato il rilascio del parere V.Inc.A favorevole e del parere VIA favorevole e, quindi, sia rigettata l'istanza PAUR della FERA s.r.l.

Santarcangelo di Romagna, 31 Marzo 2025



Italia Nostra Arezzo
Sandra Marraghini

I Cammini di Francesco in Toscana
Giovanni Tricca


Italia Nostra Valmarecchia
Massimo Bottini




WWF Forlì Cesena
M. Chiara Bocchini



Associazione D'là dé Foss (Al di là del Fosso)
Eutiziana Alessi



WWF Rimini
Claudio Papini



Italia Nostra Firenze
Leonardo Rombai



Club Alpino Italiano Regione Toscana
Benedetta Barsi



U.F. - N.G. - T.G. - D.B

Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via>